



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 31-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

Nel procedimento promosso da KIDANE ARAYA SEMHAR, nata ad Asmara (Eritrea) il 9.12.1977, res.te a Montale, c.f. KDNSHR77T49Z368P, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 6.3.2023, la sig.ra KIDANE ARAYA SEMHAR ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la seguente documentazione: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; - relazione dell'OCC dott. Luca Diddi sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La ricorrente ha riportato nel ricorso l'elenco dei creditori, con l'indicazione del grado di privilegio vantato, ed ha dato atto della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Pistoia, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo posto in Montale via XXV Aprile n. 5. Ha riferito di non aver compiuto atti dispositivi nel quinquennio anteriore.

La sig.ra Kidane Araya ha concluso chiedendo: l'apertura della liquidazione controllata, con conseguente nomina del liquidatore, l'autorizzazione ad utilizzare a fini abitativi



l'immobile pignorato e, sin d'ora, l'ammissione "al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali" non soddisfatti.

*

Premesso che la nomina del dott. Diddi quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.
2. La ricorrente non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- 3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. La ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 216.000,00 euro e svolge una attività lavorativa, con contratto a tempo determinato, da cui ricava un reddito mensile netto di euro 1.000,00. Provvede interamente alle spese di sostentamento della figlia minore, stante l'abbandono della casa familiare da parte dell'altro genitore, ed è proprietaria solo di una vettura immatricolata nel 2001 del valore di euro 500,00 e, per la quota di ½, dell'immobile in cui abita, oggetto del procedimento di esecuzione forzata (rg es. 120/2022) avviato dal creditore ipotecario.
- 3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Luca Diddi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha acquisito informazioni sulla esposizione debitoria dall'agente



della riscossione e dagli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò richiesto e comunque non essendo previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Il divieto di azioni esecutive “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione l'assunzione delle conseguenti decisioni. Merita di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della ricorrente e del comproprietario, e ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 2 l. 3/2012). Ove fosse dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione della ricorrente, la necessità abitativa di quest'ultima giustifica la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **KIDANE ARAYA SEMHAR**, nata ad Asmara (Eritrea) il 9.12.1977, res.te a Montale, c.f. **KDNSHR77T49Z368P**

a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo



- b) nomina liquidatore il dott. Luca Diddi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina alla debitrice, ove non già fatto, di depositare l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'immobile di civile abitazione posto in Montale che, ove dichiarata improcedibile l'esecuzione immobiliare, sarà consegnato al liquidatore solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 7.3.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo



Ist. n. 1 dep. 06/03/2023
Sent. n. 8/2023 pubbl. il 08/03/2023
Rep. n. 27/2023 del 08/03/2023

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202db54d35b3c0
Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 54580

